Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità
Dirigente: Ing. Antonella Sanna

FSC 2021/2027 – Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Sardegna - "Riqualificazione funzionale ed energetica degli Ex Istituti Biologici" – **Spesa rendicontata sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 – Importo € 7.500.000,00 - Codice intervento FSCRI_RI_4193 - CUP F22B22000590006**

Lavori in regime di **somma urgenza** ex art. 140, comma 1, D.Lgs. 36/2023, per la messa in sicurezza del tratto di muro di contenimento in via Porcell (Cagliari)-Ex Istituti Biologici" - **CIG BB848D6025**

Nell'anno, mese e giorno di ricezione da entrambi i contraenti del contratto firmato digitalmente, Tra le seguenti parti:

- Dott. Aldo Urru, nato a Gavoi il 26 maggio 1963, domiciliato per la carica in Cagliari, via Università n. 40, codice fiscale RRU LDA 63E26 D947S, il quale interviene alla presente scrittura non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari, con sede in Cagliari, via Università n. 40, codice fiscale 80019600925, PEC: protocollo@pec.unica.it

(Stazione Appaltante)

- Dott. Emiliano Cesare Serra, codice fiscale SRRMNC81R09B354M, nato a Cagliari (CA) il giorno 09 ottobre 1981, il quale interviene nella presente scrittura in qualità di Legale Rappresentante della " CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL ", Codice fiscale/P. I.V.A. 00053050951, con sede legale in STRADA STATALE 388 KM 5+800, 09088 SIMAXIS (CA) - tel. 3513289379 - e-mail: info@pec.conglobit.com - PEC: gare@info@pec.conglobit.com;

(Appaltatore)

PREMESSO

- che, in seguito alla nota del Servizio Protezione Civile del Comune di Cagliari, prot. 81710 del 10/03/2026, con la quale si intimava all'Università degli Studi di Cagliari di eseguire con la massima urgenza i lavori volti all'eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica incolumità, dovuta alle condizioni del muro di confine degli ex Istituti Biologici di pertinenza dell'Ateneo, lungo la Via Giovanni Porcell a Cagliari, l'Ing. Antonella Sanna, Dirigente della preposta Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità (DIMS), con verbale del 12.03.2026, ha dichiarato la sussistenza delle condizioni di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n.36/2023 (nel seguito Codice) e disposto le azioni da adottare nell'immediato, in primis l'affidamento dei necessari interventi di messa in sicurezza ai fini della rimozione dello stato di pericolo, a idonea Impresa;

- che il Comune di Cagliari, in seguito agli eventi occorsi, che hanno interessato il muro anche sul proseguimento della strada nella Via Fiume, ha interdetto al traffico l'intero tratto stradale;

- che l'Ing, Matteo Lai, Funzionario Tecnico afferente alla DIMS, all'uopo incaricato, ha contattato tempestivamente la CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL, Impresa specializzata con esperienza pluriennale negli interventi di rinforzo strutturale occorrenti nel caso di specie, al fine di concordare un intervento immediato sul sito interessato;

- che con D.R. REP. 295 del 21/03/2026 è stata autorizzata la spesa a valere su fondi FSC Ex Istituti Biologici per far fronte agli interventi immediati di somma urgenza;

- che con verbale in data 23.03.2026 è stata formalizzata la consegna dei lavori in regime di somma urgenza alla CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL, sulla scorta degli elaborati redatti dall'Ing. Matteo Lai e condivisi con l'Impresa, dietro un corrispettivo stimato pari a € 438.832,53+IVA, compresi oneri per la sicurezza ammontanti a € 12.781,53;

- che con Disposizione Dirigenziale Rep. n. 134 del 14.05.2026 è stata esperita dalla DIMS la trattativa diretta sul MePA n. 6233392 con la Conglomerati Bituminosi srl, che ha praticato un ribasso percentuale del 6% sull'importo a base di affidamento ammontante a € 426.051,00;

- che sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico sono state effettuate le verifiche di legge in ordine alla assenza di cause di esclusione e al possesso degli altri requisiti prescritti dal codice per l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici, riportando le stesse esito positivo, al netto del certificato di ottemperanza alla legge L.68/99;

- che la CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL ha pagato l'imposta di bollo nella misura di € 120,00, ai sensi dall'allegato I.4 del Codice;

- che per l'esecuzione dell'appalto la CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL ha costituito garanzia definitiva a favore dell'Università degli Studi di Cagliari, mediante Polizza fidejussoria n. 6001432867, rilasciata in data 19/05/2026 dalla "HDI ASSICURAZIONI SPA", Agenzia 6001/A13904 – Piazza Guglielmo Marconi, 25 CAP 00144 (RM), C.F. P.IVA 04349061004, iscritta all'Albo delle banche al n. 1.00022, con la quale si garantisce la somma di € 20.663,47 (euro Ventimilaseicentosessantatre/47), pari al 5% dell'importo del presente contratto;

- che per l'esecuzione dell'appalto la CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL ha costituito polizza CAR n. 6001432865 rilasciata in data 20/05/2026 dalla medesima HDI assicurazioni;

- che la garanzia definitiva è stata verificata nell'apposita sezione del sito della società assicuratrice mentre per la polizza CAR, in assenza del codice di controllo sul documento trasmesso dall'operatore economico, sono stati avviati i controlli mediante richiesta attraverso PEC presso la società assicuratrice, che ha dato riscontro positivo,

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente scrittura, le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto
L'Università degli Studi di Cagliari, come sopra rappresentata, con la presente scrittura formalizza l'affidamento alla CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL la quale, a mezzo del suo Legale Rappresentante, accetta e si obbliga a continuare ad eseguire, secondo le prescrizioni tecniche ed operative fornite dal DL e dal CSE, i lavori per la messa in sicurezza del tratto di muro di contenimento in via Porcell (Cagliari) - Ex Istituti Biologici come meglio dettagliati negli elaborati tecnici e nel disciplinare allegati alla procedura di affidamento d'urgenza e ulteriormente precisati in corso di esecuzione, ai quali si fa pieno e integrale riferimento come parte integrante e sostanziale di questa scrittura.

Art. 2 - Durata
I lavori principali dovranno essere ultimati entro 40 (quaranta) giorni lavorativi continui decorrenti dall'allestimento del cantiere come da cronoprogramma allegato agli atti di affidamento.
Lo smontaggio delle strutture provvisionali e il ripristino dell'area interessata dai lavori dovranno essere ultimati entro 21 (ventuno) giorni lavorativi continui decorrenti dalla conclusione del termine del noleggio.
Il noleggio delle strutture provvisionali a sostegno del muro ha una durata prestabilita di complessivi 6 (sei) mesi decorrenti dalla relativa posa in opera certificata dal D.L..
Nel solo caso in cui alla conclusione del noleggio non fossero ancora conclusi i lavori ordinari di riqualificazione del sito, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine del noleggio mensilmente sino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

Art. 3 - Corrispettivo
L'importo del contatto, al netto del ribasso percentuale offerto, pari al 6,00%, ammonta a € 413.269,47 oltre IVA, di cui € 12.781,53 oltre IVA per oneri di sicurezza e incidenza della manodopera per € 118.484,78.
I prezzi di riferimento sono quelli del prezzario regione Sardegna 2024 e del prezzario DEI di riferimento relativamente alle lavorazioni non contemplate nel prezzario regionale. Nel solo caso di mancanza delle prestazioni occorrenti nei suddetti prezzari si procede al concordamento di nuovi prezzi.
Detto importo si intende a corpo in ragione delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni.
Il corrispettivo sarà liquidato previa regolare esecuzione delle prestazioni e rilascio da parte dell'appaltatore di tutte le certificazioni inerenti ai lavori e alle forniture impiegate nell'appalto.
Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:
- al raggiungimento di un primo SAL pari all'85% del totale, al lordo delle ritenute di legge dello 0,5%;
- al raggiungimento di un secondo SAL pari all'95% del totale, al lordo delle ritenute di legge dello 0,5% dopo l'ultimazione dei lavori principali, l'emissione del certificato di collaudo statico e del certificato di regolare esecuzione;

- l'ulteriore 5%, unitamente alle ritenute di legge, alla regolare conclusione dello smontaggio delle strutture provvisionali e del ripristino dell'area interessata dai lavori certificati dal D.L..
L'eventuale noleggio mensile, ulteriore rispetto ai primi 6 mesi contrattuali, è stimato in € 15.789,00 + IVA, da sottoporsi al ribasso offerto del 6%.
Resta ferma la possibilità di far luogo, ricorrendone i presupposti, al riequilibrio contrattuale, anche mediante l'acquisto delle opere provvisionali da parte dell'Ateneo.

Art. 4 - Applicazione del contratto collettivo di lavoro

L'Appaltatore si impegna a garantire l'applicazione ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto il CCNL Edilizia Industria cod. F012.

Art. 5 Clausola di revisione dei prezzi

Il corrispettivo è soggetto a revisione, in aumento e in diminuzione, secondo le variazioni e gli indici sintetici di cui all'art. 60, commi 2, lett. b), e 3, lett. b), del Codice, in conformità alle modalità di applicazione definite nel comma 4-bis del medesimo articolo.

La revisione dei prezzi è attivata dalla Stazione appaltante, quando la variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, è superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 6 - Subappalto

I lavori in appalto sono interamente afferenti alla categoria SOA OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie e sono subappaltabili in misura non prevalente; nello specifico sono subappaltabili i lavori di ancoraggio in roccia, restando le altre tipologie di lavorazioni in capo all'appaltatore.

L'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato il subappalto nella misura del 49%.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti - a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto - un'apposita clausola, con la quale il subappaltatore o il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere alla Amministrazione committente copia dei contratti stessi.

Al subappaltatore è richiesto il possesso di certificazione SOA per l'esecuzione di lavori di valore pari o superiore a € 150.000,00, anche raggiunti mediante successivi addendum ad affidamenti precedenti, mentre per valori di subappalto inferiori al suddetto importo, in mancanza di certificazione SOA, è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 100, comma 1, del Codice.

Il subappaltatore che sia privo di qualificazione SOA di classifica III o superiore, deve avere il possesso della "patente a crediti" ai sensi dell'art. 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge n. 56 del 2024.

Nel caso di subaffidamento che includa le attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, il subappaltatore dovrà avere l'iscrizione alla White List presso la Prefettura territorialmente competente, ed è altresì obbligato a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla relativa occorrenza qualsiasi evento che comporti la perdita, sospensione o cancellazione dell'iscrizione alla White List o all' Anagrafe antimafia o comunque ogni altro provvedimento interdittivo o misura che possa incidere sulla regolarità antimafia.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto la seguente clausola: "Il subappaltatore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ad applicare ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Contratto Collettivo Nazionale e territoriale applicato dal contraente principale, ovvero a fornire una dichiarazione di equivalenza delle tutele, attestante che il contratto applicato garantisce le condizioni economiche e

normative non inferiori a quelle previste dal CCNL e territoriale di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice".

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 è obbligatorio l'inserimento da parte dell'operatore economico di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice.
L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza dei contratti collettivi anzidetti da parte del subappaltatore medesimo nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Art. 7 - Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde all'appaltatore il corrispettivo delle prestazioni rese dai subappaltatori o dai cottimisti; in tale caso è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti da esso appaltatore corrisposti ai menzionati sub-contraenti per le prestazioni rese dagli stessi, con l'indicazione delle ritenute di garanzia praticate, nonché copia dei bonifici effettuati a loro favore dal conto corrente dedicato, con l'indicazione specifica dell'appalto a cui il pagamento si riferisce. La quietanza è attestata da idonea contabile bancaria recante il codice CRO dell'avvenuto buon fine del bonifico. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice.
Nei casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, per ciascun certificato di pagamento l'appaltatore dovrà:
a) comunicare alla stazione appaltante le lavorazioni eseguite dai subappaltatori o cottimisti e subcontraenti, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento, contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore/subcontraente e la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall'appaltatore e da tutti i subappaltatori e subcontraenti, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;
b) emettere una fattura complessiva comprendente gli importi per le lavorazioni da pagare allo stesso appaltatore e a ciascun subappaltatore e subcontraente, con allegate le fatture di ciascun subappaltatore e sub contraente, contenenti il CIG e il CUP dell'appalto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La fattura altresì essere conforme dovrà attenersi alle specifiche indicate nel successivo art. 9.
In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e ai subcontraenti delle relative fatture la stazione appaltante sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero stato di avanzamento.
Nell'ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) del Codice, il sub appaltatore/subcontraente che non intenda avvalersi del pagamento diretto da parte della stazione appaltante deve dichiarare espressa rinuncia nel subcontratto.
Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dai subappaltatori e alle prestazioni rese dai subcontraenti, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al DL, il quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal direttore dei lavori.
L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del Codice.

Art. 8 - Pagamento del saldo

Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione, dovrà essere emesso l'ultimo stato di avanzamento, di qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell'ultimo SAL segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto.
Il conto finale dei lavori verrà compilato dalla DL entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta, alla quale è allegata la relativa documentazione. L'appaltatore deve firmarlo entro 30 giorni, confermando le eventuali riserve già iscritte, pena l'accettazione definitiva delle condizioni contrattuali e la decadenza da eventuali pretese.
Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'emissione della regolare esecuzione/approvazione del collaudo.
Il Responsabile unico del progetto in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del Codice, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice (conforme allo schema-tipo1.4 allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022), pari all'importo della medesima rata di saldo e del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, oltre l'IVA all'aliquota di legge. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La predetta garanzia cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo, allorché si estingue ad ogni effetto.

Qualora l'Appaltatore non rilasci la suddetta garanzia, la rata di saldo sarà pagata alla scadenza dei due anni dal certificato di collaudo, sempre che in tale intervallo non siano emersi vizi dell'opera.

Art. 9 - Disciplina generale dei pagamenti
L'Appaltatore è obbligato ad emettere fattura in modalità elettronica, senza la quale l'Università non potrà liquidare il corrispettivo.
Il pagamento dei SAL e del saldo sarà subordinato alla regolare esecuzione dei lavori compresi nel SAL e dei lavori complessivi attestata dalla certificazione del DL e/o del Collaudatore.
Prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo dei lavori con conseguente autorizzazione all'emissione della fattura, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore, mediante la procedura vigente.

La fattura dovrà indicare:

1. Il seguente codice univoco dell'Ufficio: EZEQSE;
2. il seguente codice unità organizzativa UO: 1568;
3. il CIG;
4. il CUP;
5. Il riferimento alla fonte di finanziamento attraverso la dicitura "Spesa rendicontata sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 – Importo € 7.500.000,00 – Codice intervento FSCRI_RI_4193 - CUP F22B22000590006"
6. il codice IBAN del conto corrente dedicato al fine della tracciabilità (L. 136/2010);
7. Il numero e la data dell'IDDG Ordine che verranno all'uopo indicati dal competente ufficio della stazione appaltante;
8. L'importo esatto.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'operatore economico indica il seguente conto corrente bancario dedicato, anche se non in via esclusiva, al presente contratto:

- c/c bancario IBAN IT59S0101585310000000010472 presso la Banca di Arborea, filiale di Corso V. Emanuele, 17 - 08033 ISILI (SU);

L'Appaltatore dichiara, altresì, che i soggetti autorizzati ad operare sui suddetti conti sono:

Emiliano Cesare Serra, nato a Cagliari (CA) il 09.10.1981, codice fiscale SRRMNC81R09B354M.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei Contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo di ciascun pagamento effettuato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale e corrisposte unitamente al saldo, previa emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e positivo riscontro del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 10 - DURC e Attestazione di congruità
La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di modifica del contratto o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
Il DURC è acquisito d'ufficio in modalità telematica dalla Stazione Appaltante.
In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori o cottimisti, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione/collaudo, si procederà al riscontro della Attestazione di congruità. A tal fine l'Appaltatore, i subappaltatori e i cottimisti devono provvedere, in relazione ai lavori edili, agli adempimenti richiesti dal DM 143/2021 e dalle altre disposizioni in materia nella piattaforma telematica preposta agli stessi, affinché in occasione dell'ultimo SAL sia riscontrabile la regolare Attestazione di congruità al fine del corretto pagamento del saldo.

Art. 11 - Penali
Qualora, per qualsiasi motivo, imputabile all'Affidataria, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, l'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempienza, applicherà le penali come definite all'art. 10 del Disciplinare dell'affidamento, al quale si rinvia.
L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione al ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Art. 12 - Sicurezza
Nell'espletamento dell'attività oggetto dell'Accordo quadro, l'Appaltatore si obbliga a rispettare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in ottemperanza al POS e alle prescrizioni del CSE.

Art. 13 - Contestazioni e controversie
Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice, tanto durante il corso di esecuzione delle prestazioni assegnate per effetto del presente contratto che dopo il collaudo/regolare esecuzione delle stesse che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 210 del Codice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. È competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

Art. 14 - Recesso
La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice. Si rinvia all'art. 123 e all'art. 11 dell'All. II.14 del Codice.

Art. 15 - Conflitto di interessi

L'Appaltatore ha sottoscritto il Patto di Integrità adottato dall'Università degli Studi di Cagliari, dichiarando l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ateneo (art. 3, punto 1.7 del documento) e si impegna a comunicare senza indugio l'eventuale insorgenza di conflitto alla Committente.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Art. 17 - Struttura gestionale dell'appalto in capo alla Committente

Il presente contratto ha come Struttura gestionale di riferimento la Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità:
- Responsabile unico di progetto è l'Ing. Agostino Ciro Giuliano Zirulia (agostinocg.zirulia@unica.it – tel. 070 6754641 - cell: 3334902871);
- Direttore dei lavori è l'Ing. Matteo Lai (matteo.lai89@unica.it – tel. 3334904087);
- CSE è l'Ing. Emanuel Atzori (emanuel.atzori@unica.it – tel. 3334927165);
- Collaboratore del DL è il Sig. Giovanni Luigi Montis (giovannil.montis@unica.it – tel. 3291273850).

Art. 18 - Regole applicabili alle comunicazioni

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra le parti relative al presente contratto sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale che l'Appaltatore ha indicato in fase di affidamento.
Pertanto, tutte le comunicazioni e le notifiche, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo gare@info@pec.conglobit.com indicato dall'Appaltatore e per l'Università committente all'indirizzo: protocollo@pec.unica.it .
Qualora, per problemi tecnici, non si renda possibile la comunicazione digitale, le notifiche e le comunicazioni saranno validamente eseguite presso la sede legale dell'Appaltatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e presso l'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Cagliari in Via Università, 40, 09124 Cagliari.

Art. 19 - Privacy

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto ed avverrà per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del Regolamento UE 2016/679. L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia comunque venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso.

Art. 21 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione in caso d'uso.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti rinviano alla normativa vigente, al disciplinare tecnico-amministrativo ed alla documentazione della procedura.

Art. 23 - Sottoscrizione e data del contratto
Il presente contratto, redatto su supporto elettronico, è sottoscritto dalle parti mediante apposizione di firma digitale e si intende perfezionato nell'anno, mese e giorno di ricezione da entrambe le parti del documento firmato digitalmente

Art. 24 – Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso di negativo riscontro del certificato di ottemperanza alla Legge 68/99, salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Appaltatore
CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL
Il Rappresentante Legale
Dott. Emiliano Cesare Serra

Emiliano Cesare Serra
25.05.2026 15:00:44 GMT+02:00

La Stazione Appaltante
Università degli Studi di Cagliari
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

Ai sensi e per effetti dell'art. 1341 c.c., il dott Emiliano Cesare Serra, in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL dichiara di accettare e approvare specificatamente tutte le clausole del presente Contratto, di cui agli artt. dal n. 1 al n. 24.

L'Appaltatore
CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL
Il Rappresentante Legale
Dott. Emiliano Cesare Serra

Emiliano Cesare Serra
25.05.2026 15:00:44 GMT+02:00